

Il resoconto stenografico dell'intervento del ministro Calenda al Question time di mercoledì 5 dicembre 0217

Grazie. Come ricordato, l'Autorità ha già avviato l'approfondimento delle questioni relative all'implementazione della disciplina prevista, impegnandosi in particolare nell'esame delle modalità di adeguamento alla disciplina stessa da parte degli operatori coinvolti, le condotte poste in essere nel periodo compreso fino al termine previsto dalla normativa, le informazioni circa i servizi offerti e le tariffe generali che gli operatori dovranno rendere agli utenti, affinché questi ultimi possano compiere le scelte informate. Inoltre, l'Autorità ha già avviato i procedimenti sanzionatori nei confronti degli operatori di telefonia che non hanno rispettato le disposizioni previste circa la scadenza mensile nelle offerte di telefonia fissa e convergente e tali procedimenti sono in via di definizione.

In relazione poi alle sanzioni e agli indennizzi introdotti dalla nuova normativa, si sottolinea che in caso di violazione, oltre alla cessazione della condotta, l'Autorità potrà ordinare il rimborso di eventuali somme indebitamente percepite, o comunque ingiustificatamente addebitate, prevedendo un indennizzo forfettario pari a euro 50 in favore di ciascun utente vittima dell'illegittima fatturazione, maggiorato di euro 1 per ogni giorno successivo alla scadenza del termine assegnato dall'Autorità, secondo quanto previsto dalla norma.

Per quanto concerne invece gli aspetti sollevati circa la tutela dei consumatori che a fronte della sottoscrizione di offerte favorevoli potrebbero vedersi revocato in toto i contratti sottoscritti, specifico che il contenuto testuale della norma approvata impone agli operatori esclusivamente l'adeguamento dei contratti limitatamente alla periodicità della fatturazione, senza incidere su altre condizioni sottoscritte tra le parti.

Questo implica che ulteriori o diversi interventi sui contratti in corso, compresi quelli ipotizzati con riferimento al mutato quadro ordinamentale, non risultano ammissibili e tanto meno legittimi. Infine, a tutela del consumatore resta, in ogni caso, l'applicabilità della disciplina vigente, secondo cui un'eventuale modificazione unilaterale dei contratti deve sempre essere adeguatamente e preventivamente comunicata al contraente, affinché a quest'ultimo sia consentito di decidere consapevolmente se continuare o meno il rapporto contrattuale.